

ALLEGATO "B" DEL N. 1296/744

STATUTO

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE

E' costituito sotto la denominazione "CONSORZIO IRRIGUO GRAVERE" un Consorzio con durata illimitata, tra i proprietari ed affittuari di terreni situati in territorio del Comune di Gravere e limitrofi.

ARTICOLO 2) - SEDE

La sede è fissata presso il Municipio di Gravere, Frazione Refornetto, Via Roma n. 3.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 3) - OGGETTO

Il Consorzio, con esclusione di qualsiasi tipo di lucro, ha lo scopo di:

- assicurare la dotazione di acqua di sua spettanza;
- promuovere la costruzione di opere idrauliche e non, atte ad aumentare la dotazione di acqua e la sua migliore utilizzazione in base alle nuove tecniche di irrigazione;
- svolgere ogni attività idonea a creare beneficio per il Consorzio stesso, anche con soggetti terzi.

Il Consorzio può inoltre svolgere attività agricola sui fondi di sua proprietà e sui fondi di proprietà dei consorziati, con il consenso di questi ultimi, al fine della migliore valorizzazione del territorio.

Il Consorzio può anche stipulare accordi con altri enti per la migliore ed integrale utilizzazione delle acque.

Il Consorzio assumerà tutte le iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità sopra elencate, ed in particolare potrà:


- effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il regolare funzionamento delle attività;
- assumere partecipazioni in enti o società aventi oggetto analogo a quello perseguito, costituire società a capitale anche parzialmente pubblico operanti nel medesimo settore;
- prestare o assumere garanzie di qualsiasi genere, acquisire finanziamenti e godere di linee di credito.

ARTICOLO 4) - DURATA

La durata del Consorzio è illimitata.

ARTICOLO 5) - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito dai beni conferiti, dall'ammontare delle quote di partecipazione versate da ciascun consorziato e dai beni con tali quote acquistati, dagli introiti a fondo perduto versati dai consorziati, dalle somme pagate dai consorziati a titolo di penale e da ogni altro provento comunque ed a qualunque altro titolo pervenuto al Consorzio.



La quota di partecipazione per i consorziati è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base del conto di previsione predisposto alla fine di ogni esercizio per l'esercizio successivo ed approvato dall'assemblea.

La quota di partecipazione per i consorziati è stabilita in misura uguale per tutti, indipendentemente dalle superfici irrigue spettanti. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere una quota integrativa, calcolata in base alle superfici irrigate da ciascun consorziato. Tutti i consorziati sono tenuti ai versamenti di cui sopra a semplice richiesta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6) - GESTIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare al conseguimento, né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Tutte le opere occorrenti per l'esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria del Consorzio Irriguo Gravere saranno sostenute per mezzo del fondo consortile.

Il Consorzio potrà provvedere, sempre nel conto e nell'interesse dei consorziati, al compimento di tutto quanto occorra per la realizzazione dello scopo consortile.

Viene assunta dal Consorzio ogni responsabilità per quanto riguarda l'imposizione, la costituzione, la trascrizione all'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare - delle servitù sui terreni appartenenti a terzi non consorziati, derivanti dall'esecuzione delle opere progettate, sollevando l'Amministrazione dello Stato o della Regione da ogni eventuale richiesta di indennizzi o risarcimenti di danni da parte di terzi.

ARTICOLO 7) - VANTAGGI PER I CONSORZIATI

I consorziati partecipano ai vantaggi e pesi del Consorzio in misura uguale tra di loro, indipendentemente dalle superfici irrigue spettanti. In caso di divisione o di trasferimento a qualsiasi titolo delle proprietà consorziate, qualora nel contratto di trasferimento sia compresa la quota spettante al precedente proprietario nel consorzio, i condividenti o i nuovi proprietari dei terreni consorziate subentreranno in tutti i diritti e gli oneri dei loro predecessori. In ogni caso, non potranno di loro iniziativa modificare o variare le disposizioni date per la condotta, la distribuzione la raccolta delle acque.

ARTICOLO 8) - REGOLAMENTO DEL CONSORZIO

Ogni consorziato avrà diritto di irrigare i beni in proprietà ed in affitto secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consorzio, approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste nel presente Statuto.

ARTICOLO 9) - OBBLIGHI A CARICO DEI CONSORZIATI

I fondi dei consorziati saranno sottoposti a tutte le servitù che si rendessero necessarie, sia in via perpetua che temporanea, per i lavori di derivazione, passaggio e scolo delle acque, nonché per la costruzione di canalizzazioni fisse e manufatti di ogni tipo necessari per una regolare esecuzione dei lavori, e ciò senza il pagamento di alcuna indennità. I consorziati, quali proprietari o affittuari dei fondi su cui sono posate le condutture dell'acqua, devono garantire il transito pedonale per consentire la manutenzione della condotta e per accedere ai punti di deviazione dell'acqua verso le derivazioni secondarie. Qualora non fosse concesso idoneo passaggio per la manutenzione, questa deve essere garantita dal proprietario o dal conduttore del fondo.

Se fosse necessario lo spostamento delle condutture per intervenuta edificabilità dei terreni, tali lavori dovranno essere autorizzati dall'amministrazione del Consorzio e saranno a carico del proprietario del fondo.

Le eventuali indennità che dovessero pagarsi a terzi per ottenere il diritto permanente o temporaneo di acquedotto attraverso i fondi di terzi, saranno a carico del Consorzio. Pure a carico del Consorzio saranno le spese occorrenti per la costruzione e manutenzione delle opere relative ai canali e alle derivazioni principali, mentre le singole prese dei consorziati sono a carico dei consorziati stessi, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.


I Consorziati sono inoltre tenuti a:

- corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e pagare le penalità come previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonché risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
- osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi del Consorzio.

ARTICOLO 10) - REGISTRO DEI CONSORZIATI E CATASTO DEI FONDI

Il Consorzio dovrà tenere, per quanto riguarda l'impianto irriguo:

- a) un registro dei Soci nel quale sono elencati i consorziati, le loro quote e le eventuali modifiche e ripartizioni delle stesse;
- b) il catasto di identificazione dei terreni consorziati in cui si dovranno pure annotare tutte le modifiche che si verificheranno sui terreni stessi; i cambiamenti di proprietà dovranno essere comunicati entro tre mesi dall'avvenuta modifica.



ARTICOLO 11) - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

Chi intende far parte del Consorzio dovrà inoltrare la propria istanza al Consiglio di Amministrazione.

L'istanza di ammissione dovrà contenere le generalità del richiedente, nonché i dati di identificazione del terreno di proprietà del richiedente stesso.

Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di ammissione, il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà in merito, con il voto di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Entro dieci giorni dalla pronuncia, la decisione di ammissione al Consorzio dovrà essere comunicata per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica al soggetto interessato.

Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento, che dovrà essere motivata.

ARTICOLO 12) - RECESSO

Ciascun consorziato ha pieno diritto di recedere in qualsiasi momento dal Consorzio mediante comunicazione al Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata A.R., salvo il termine di preavviso di 30 (trenta) giorni.

Il consorziato recedente rimane obbligato per l'anno in corso per quanto attiene all'obbligo di contribuzione previsto alle spese consortili.

ARTICOLO 13) - ESCLUSIONE

L'esclusione di un consorziato viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

L'esclusione può essere proposta e deliberata in caso di ripetuto o grave inadempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto, compreso il mancato pagamento della quota entro la scadenza stabilita, o di inosservanza delle norme del regolamento interno e di quanto stabilito dalle delibere del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione non implica automaticamente la cessazione degli impegni assunti, esclusivamente rispetto all'anno in corso per quanto attiene all'obbligo di contribuzione previsto alle spese consortili.

ARTICOLO 14) - EFFETTI DEL RECESSO E DELLA ESCLUSIONE

Il consorziato escluso o receduto non avrà diritto ad alcun rimborso, od indennizzo, o restituzione di qualsiasi natura e la sua quota associativa rimarrà nel fondo consortile.

I contributi di gestione versati dal consorziato escluso o receduto, ancorché corrisposti in via anticipata, non sono restituibili e verranno incamerati dal Consorzio, sia a titolo di copertura delle spese di gestione sino allora occorse, sia a titolo di penalità.

E' fatto salvo il diritto del Consorzio all'indennizzo

per ogni eventuale maggior danno.

Il consorziato receduto o escluso perde qualsiasi diritto o beneficio derivantegli dall'appartenenza al Consorzio a far tempo dalla data dell'esclusione o del recesso.

ARTICOLO 15) - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- A) l'Assemblea dei consorziati;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Presidente;
- D) il Vicepresidente;
- E) il Segretario.

ARTICOLO 16) - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale è composta da tutti i consorziati: in essa ciascun consorziato ha diritto ad un solo voto.

Nell'assemblea i consorziati possono farsi rappresentare da un altro socio o da un terzo, mediante delega scritta. Ogni socio o terzo non può avere più di tre deleghe.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Sono ordinarie quelle che dovranno essere indette per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Consorzio, per l'esame della sua gestione e per la nomina delle cariche sociali.

Le assemblee ordinarie dovranno essere tenute ogni anno entro il mese di febbraio per l'approvazione dei suddetti bilanci e, ove necessario, per la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea ordinaria inoltre:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, fissandone i relativi poteri e limiti;
- approva il Regolamento ed eventuali modifiche;
- decide su ogni altro argomento attribuito alla competenza ordinaria dell'Assemblea.

Sono straordinarie le assemblee che, per qualsiasi motivo, il Presidente riterrà di convocare, in quanto utile e nell'interesse del Consorzio, o la cui convocazione sia richiesta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza ovvero da un numero di soci che rappresenti almeno la metà dei consorziati.

All'Assemblea straordinaria competono inoltre le deliberazioni sui seguenti argomenti:

- modifiche del presente Statuto;
- scioglimento del Consorzio e nomina dei liquidatori.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, sempre che non vi sia una speciale urgenza, dovrà essere effettuato per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica, nonché mediante affissione in un luogo pubblico, almeno tre giorni prima con indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e degli argomenti e materie posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, dal Segretario o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona all'uopo eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un Segretario, anche non consorziato, che avrà il compito di verbalizzare il contenuto della seduta.

La verbalizzazione avrà natura concisa, sommaria e riassuntiva; verrà letta al termine della seduta ed approvata a maggioranza dei presenti quale ultimo atto della seduta stessa.

Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio: in quest'ultimo caso il verbale dovrà essere analitico.

ARTICOLO 17) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le assemblee ordinarie e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei consorziati, mentre in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La seconda convocazione può avvenire anche un'ora dopo la prima.

ARTICOLO 18) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno cinque membri. Essi eleggono nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno due delle tre cariche principali sopraindicate, e comunque sempre del Presidente, mentre non è indispensabile la presenza degli altri Consiglieri che, qualora presenti, avranno diritto al voto come le altre cariche del Consiglio. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, sarà determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, quando lo stesso lo ritiene opportuno, oppure su richiesta di almeno due membri.

I membri del Consiglio durano in carica sino alla scadenza del mandato, se prevista, ovvero fino a revoca, dimissioni o altra causa di cessazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza alcuna limitazione, fatta solo eccezione per i poteri che sono dalla legge

riservati all'Assemblea.

Il potere di rappresentanza generale del Consorzio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Consiglio dovrà assolvere i propri compiti nel rispetto dei principi e delle condizioni prescritte dal presente Statuto, nonché dell'eventuale regolamento consortile redatto in materia.

Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento con deliberazione dell'assemblea regolarmente convocata, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Esclusivamente nel caso in cui la revoca sia chiesta per giusta causa, l'Assemblea potrà essere convocata, senza alcuna limitazione, anche da un solo amministratore, anche non consorziato, ovvero da uno qualsiasi dei consorziati.

Si qualificano come giuste cause di revoca, ai sensi del comma precedente, qualsiasi grave violazione del presente Statuto, nonché l'imperizia, la negligenza o l'incapacità dimostrata nell'esercizio delle funzioni.

Le cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 19) - POTERI DI CONTROLLO DEI CONSORZIATI

Ciascun consorziato ha diritto di consultare, previa richiesta scritta comunicata con ogni mezzo, tutta la documentazione relativa agli affari consortili, nonché estrarne copia, previo pagamento dei costi relativi all'uso fissati dall'organo gestorio.

ARTICOLO 20) - POTERE DI CONVOCAZIONE

L'assemblea potrà essere convocata su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei consorziati stessi, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 16.

La richiesta dovrà essere presentata in forma scritta, con indicazione degli argomenti sui quali si richiede la deliberazione dei consorziati, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvederà nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 21) - ESERCIZIO CONSORTILE

L'esercizio consortile si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, sarà compilato il bilancio, a cura del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Entro lo stesso termine sarà compilato e reso preventivamente disponibile ai consorziati il bilancio di previsione ed il documento di programmazione, con il quale verranno determinate le limitazioni di spesa, le finalità specifiche, le condizioni di partecipazione ai sin-

goli affari, cui dovrà attenersi l'amministrazione nell'esercizio della gestione.

ARTICOLO 22) - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del Consorzio non deve portare al conseguimento, né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione.

Tutti i costi e le spese di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno a carico dei consorziati in parti uguali tra loro.

Conseguentemente, i consorziati si obbligano al versamento di contributi in denaro per la totale copertura dei costi e spese di gestione, come sopra specificato.

I versamenti di tali contributi dovranno essere effettuati sulla scorta del "conto di previsione", predisposto dal Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio per l'esercizio successivo e dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Ogni esercizio dovrà chiudersi in pareggio ed eventuali avanzi o disavanzi di gestione saranno imputati al fondo consortile.

ARTICOLO 23) - ARBITRATO

Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto saranno devolute alla giurisdizione di un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Torino entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, su istanza della parte più diligente.

Il lodo dovrà essere emesso entro i termini previsti in materia dal codice di procedura civile.

L'Arbitro Unico avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura.

L'Arbitro Unico giudicherà secondo diritto, facendo riferimento, per le formalità di procedura al regolamento arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato di Torino.

ARTICOLO 24) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Il Consorzio si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, nel caso in cui il numero dei consorziati si riduca a meno di 2 (due).

La liquidazione del Consorzio e del fondo consortile sarà compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea che delibererà lo scioglimento.

I liquidatori così nominati potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compresa la vendita anche in blocco dei beni che costituiscono il fondo consortile, effettuare transazioni e compromessi. I liquidatori rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale.

Le eventuali attività residue risultanti dal rendiconto finale verranno devolute al Comune di Gravere.

ARTICOLO 25) - RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

VISTO PER L'INSERZIONE

GRAVERE, 16 DICEMBRE 2017

In originale firmati:

Gino Baracco

ALESSANDRO ADAMI Notaio

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino
l il 27 dicembre 2017 al N. 25971 Serie 1T con Euro 200,00
Copia conforme all'originale, firmata in ciascun foglio
a norma di Legge, rilasciata in carta libera per gli usi
consentiti dalla Legge.

Questa copia è costituita di diciannove pagine.

Torino, 27 dicembre 2017

Alessandro Adami

